

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1202

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, CORVINO, LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Norme per promuovere e favorire la comunicazione
dei non udenti

ONOREVOLI SENATORI. - I disabili e i portatori di *handicap* trovano nell'assistenza e nell'integrazione sociale le garanzie essenziali per una pari dignità umana, senza distinzione di condizioni personali, per una crescita globale della società civile e per una uguale tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Le problematiche dei non udenti sono poco conosciute: oggi la persona portatrice di un *handicap* uditivo aspira legittimamente ad una dignitosa vita relazionale e lavorativa, nel rispetto pieno dei doveri che le sono richiesti ma anche nel pieno godimento di quei diritti che rendono l'uomo veramente libero. In tal senso il valore di comunicare determina la presenza attiva e la partecipazione diretta dei non udenti.

La comunicazione, quindi, deve essere tutelata in ogni aspetto relazionale, sia essa diretta, tramite appositi ausili, sia essa indiretta, con la presenza di interpreti.

La legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ha voluto in parte tener conto di queste necessità. Infatti è stato poco tutelato l'aspetto della quotidianità della vita relazionale che determina la necessità di comunicare e quindi il reale godimento di quei diritti di cui la legge si fa portavoce.

La difficoltà di comunicare il proprio stato di salute presso i centri di pronto soccorso degli ospedali è una realtà quotidiana che richiede un immediato intervento, per non trovarci poi a compiangere

persone che necessitavano di un interprete che comprendesse il loro reale stato di salute.

La tecnologia della telecomunicazione con i suoi progressi riscuote consensi in tutto il mondo eppure oggi in Italia la persona non udente non comunica praticamente con nessuna istituzione e, nel proprio posto di lavoro, come di fronte ai telefoni pubblici, non ha la possibilità di comunicare telefonicamente un ritardo o una malattia, rischiando per giunta, come già è accaduto, di essere mal considerata.

Le apparecchiature multimediali e i comunicatori telefonici per non udenti garantiscono una reale comunicazione tra persone portatrici di *handicap* uditivi e normudenti. Se ne auspica, quindi, l'utilizzo nello specifico rapporto tra studenti con disabilità uditiva ed insegnanti, ai quali è richiesta, fra l'altro, quella integrazione scolare e relazionale che il bambino non udente ricerca per poter garantire in età adulta la necessaria partecipazione e autonomia nella vita quotidiana, puntualmente richiesta e che noi non possiamo disconoscere sulla base di quello che può essere considerato un diritto di comunicare.

Per le finalità espresse e nell'impegno sviluppato per una legge-quadro veramente rispondente alla necessità, si richiede, per la copertura finanziaria, di fare ricorso al fondo di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo nuovi criteri di distribuzione di spesa che favoriscano la comunicazione dei non udenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato promuove e favorisce tutte le forme di comunicazione atte a migliorare le condizioni di vita dei sordi prelinguali nonché, in particolare, tutte le forme di interazione tra persone portatrici di *handicap* uditivi e normoudenti, in tutti i momenti della loro vita relazionale, rimuovendo gli ostacoli alla comunicazione e promuovendo idonei mezzi di sussidio, integrazione, allarme e segnalazione.

Art. 2.

1. Il Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, promuove e realizza:

a) la formazione di insegnanti, genitori, volontari e operatori socio-sanitari per l'apprendimento della parola parlata e della lingua italiana dei segni in tutte le modalità comunicative funzionali all'interazione tra non udente e normoudente;

b) le iniziative atte a favorire l'attiva presenza di disabili uditivi nelle manifestazioni culturali e sociali;

c) una campagna informativa per una effettiva conoscenza della disabilità uditiva, dei fattori di prevenzione e delle forme di analisi e riabilitazione esistenti.

Art. 3.

1. Il Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede alla dotazione di:

a) appropriate unità didattiche multimediali per l'insegnante di sostegno al quale è assegnato almeno un comunicatore telefonico per non udenti;

b) un comunicatore telefonico per non udenti presso tutte le scuole di ogni ordine e grado.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

1. Il Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, adotta iniziative intese a rimuovere tutte le forme di ostacolo alla comunicazione dei non udenti, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro e alla famiglia.

2. È fatto obbligo di dotare tutti gli enti pubblici e gli uffici in cui si svolgono attività di pubblica utilità di dispositivi telefonici per non udenti nella misura di almeno un comunicatore per ciascun disabile uditivo presente nell'ambiente di lavoro ovvero per ogni ambiente in cui sia svolta attività di pubblica utilità, soprattutto se si tratta di servizi svolti in favore di non udenti.

Art. 5.

1. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è inserita alla tabella 1, al quadro 2°, la posizione funzionale di interprete per la comunicazione tra medico e paziente non udente o sordomuto.

2. Il Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro della sanità, dispone l'inserimento nell'organico dei presidi ospedalieri con più di 120 posti letto delle figure professionali di cui al comma 1.

3. Comunicatori telefonici per non udenti sono installati presso gli ospedali, le cliniche, le case di cura private, nella misura di almeno una unità per ogni cento posti letto.

Art. 6.

1. Il Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, dispone l'utilizzo di apparecchiature di comunicazione d'allarme, di segnalazione e di telecomunicazione per non udenti presso le autostrade, le metropolitane e le stazioni ferroviarie.

Art. 7.

1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1995, da ripartire secondo le seguenti finalità:

a) lire 400 milioni, per la promozione e la formazione di cui all'articolo 2;

b) lire 900 milioni, per la dotazione di specifici ausili tecnici per gli insegnanti di sostegno e per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 3;

c) lire 1.200 milioni, per dotare tutte le pubbliche strutture di opportuni ausili di comunicazione per non udenti, rimuovendo le eventuali difficoltà per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4;

d) lire 900 milioni, per l'istituzione di figure professionali presso i presidi ospedalieri con più di 120 posti letto, da dotare di comunicatori telefonici per non udenti ai sensi dell'articolo 5;

e) lire 600 milioni, per la dotazione dei dispositivi di cui all'articolo 6.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede utilizzando le disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

